Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 297

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

Roma - Sabato, 21 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI ORDINARI



## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121.
**Composizione del Gran Consiglio del Fascismo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, riguardante l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, e dal R. decreto-legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 233;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il n. 2° dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, è sostituito dal seguente:

« I Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda ».

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 135.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2122.

**Istituzione degli insegnamenti presso la Facoltà agraria della Regia università di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto 6 agosto 1935-XIII, n. 1520, col quale è stata istituita la Facoltà di agraria presso la Regia università di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, sono istituiti, presso la Facoltà di agraria della Regia università di Torino, i seguenti insegnamenti:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
5. Mineralogia e geologia.
6. Chimica generale e inorganica.
7. Chimica organica.
8. Matematica.
9. Fisica.
10. Principi di economia generale corporativa e di statistica.
11. Chimica agraria.
12. Agronomia generale.
13. Coltivazioni arboree.
14. Ezzognosia e zootecnia.
15. Economia agraria.
16. Estimo rurale e contabilità.
17. Patologia vegetale.
18. Microbiologia agraria.
19. Entomologia agraria.
20. Meccanica agraria.
21. Idraulica e costruzioni rurali.
22. Industrie agrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 117.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2123.

**Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova alla Regia università della stessa sede, come Facoltà d'ingegneria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà d'ingegneria.

Art. 2. — Alla Regia univesità di Padova sono assegnati:

*a*) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore d'ingegneria, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

*b*) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria alla data del 29 ottobre 1935-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

*d*) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà d'ingegneria, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia università di Padova sono aggiunti, per la nuova Facoltà d'ingegneria, gli undici posti di professore di ruolo, attualmente assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Padova verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lett. *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lett. *b*), del presente decreto, s'intende soppresso il n. 13 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 5 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato dell'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lett. *b*), dell'art. 2.

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il n. 13 della tabella *D* annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 5 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *g*) Facoltà d'ingegneria: posti di ruolo 11 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 47.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2124.

**Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino alla Regia università della stessa sede, come Facoltà di scienze economiche e commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2127, con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° novembre 1934-XIII, l aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino all'Università della stessa sede come Facoltà di medicina veterinaria;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Sulla proposta del Nosto Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino è aggregato alla Regia università della stessa sede costituendo la Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Dalla stessa data è devoluto allo Stato il contributo di annue L. 23.464 presentemente corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino per il mantenimento del suddetto Istituto in dipendenza del decreto Ministeriale 30 giugno 1925 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1925, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 88.

Al ruolo dei professori della Regia università di Torino sono aggiunti nove posti a carico dello Stato per la Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Lo Stato corrisponderà alla Regia università di Torino un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi presentemente corrisposti dallo Stato medesimo e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa per il mantenimento dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali e la spesa media assunta dallo Stato per i nove posti di professore di ruolo.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Art. 2. — Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Università:

*a*) i professori di ruolo dell'Istituto i quali passano a carico dello Stato;

*b*) i professori ordinari e straordinari fuori ruolo titolari di lingue moderne, i quali passano anch'essi a carico dello Stato, nella condizione di diritto e di fatto in cui si trovano, dovendo però l'Università rimborsare allo Stato gli emolumenti di cui essi sono provvisti;

*c*) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell'Istituto medesimo;

*d*) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati, escluso il contributo dell'ente indicato al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto;

*e*) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno nel bilancio dell'Università stessa una sezione separata, sulla quale peraltro farà carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), del presente decreto.

Art. 4. — Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Torino, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni del primo comma dell'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2127, e alle disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, s'intendono soppressi i numeri 31 e 38 della tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 10 della tabella stessa s'intende integrato con le aggiunte seguenti: « *f*) Facoltà di medicina veterinaria: posti di ruolo 6; *g*) Facoltà di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 9 ».

In relazione, poi, alla disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del presente decreto s'intende soppresso il n. 27 della tabella *B* annessa al testo unico predetto, mentre il n. 10 della tabella *A* del testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del nuovo contributo dovuto dallo Stato per effetto della disposizione stessa.

S'intende, inoltre, modificata la tabella *G* annessa al testo unico anzidetto in relazione alla disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, del presente decreto.

Art. 6. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 46.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2125.

**Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania alla Regia università della stessa sede, come Facoltà di scienze economiche e commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 2. — Alla Regia università di Catania sono assegnati:

*a*) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo, il professore straordinario fuori ruolo titolare di lingua inglese ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

*b*) il contributo annuo dello Stato, determinato in favore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati;

*d*) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Al ruolo dei professori della Regia università di Catania sono aggiunti, per la Facoltà di scienze economiche e commerciali, gli undici posti assegnati al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali a' sensi del numero 83 della tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato a' sensi dell'art. 2, lett. *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 4. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto, s'intende soppresso il numero 22 della tabella *B* annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 2 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera *b*) dell'art. 2.

S'intende inoltre modificata la tabella *G* annessa al testo unico anzidetto, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma terzo, del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 48.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2126.

**Aggregazione dei Regi istituti superiori d'ingegneria, di agraria e di chimica industriale di Bologna, alla Regia università della stessa sede, come Facoltà d'ingegneria, Facoltà di agraria e Facoltà di chimica industriale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1934-XII, n. 799, con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 1934-XII, l'aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna all'Università della stessa sede come Facoltà di medicina veterinaria;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto, con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV alla Regia università di Bologna sono aggregati il Regio istituto superiore d'ingegneria, il Regio istituto superiore agrario e il Regio istituto superiore di chimica industriale della stessa sede, costituendo rispettivamente la Facoltà d'ingegneria, la Facoltà di agraria e la Facoltà di chimica industriale.

Per ciascuna aggregazione sono stabilite le modalità indicate negli articoli che seguono.

§ 1. — *Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.*

Art. 2. — Alla Regia università di Bologna sono assegnati

*a*) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore d'ingegneria, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

*b*) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria, alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

*d*) l'uso perpetuo degli immobili la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà d'ingegneria, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione della Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia università di Bologna sono aggiunti, per la nuova Facoltà d'ingegneria, gli undici posti di professore di ruolo, attualmente assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bologna verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 11 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il n. 11 della tabella *D* annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 1 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *f*) Facoltà d'ingegneria: posti di ruolo 11 ».

§ 2. — *Aggregazione del Regio istituto superiore agrario.*

Art. 6. — Alla Regia università di Bologna sono assegnati:

*a*) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore agrario, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

*b*) il contributo annuo dello Stato, determinato a favore del Regio istituto superiore agrario, alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

*d*) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 7. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà agraria, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 8. — Al ruolo dei professori della Regia università di Bologna sono aggiunti, per la nuova Facoltà di agraria, i sette posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore agrario.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bologna, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 6, lettera *a*) del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 9. — In relazione alle disposizioni dell'art. 6 lettera *b*) e dell'art. 8 primo comma del presente decreto e delle disposizioni dell'art. 2 lettera *b*) e dell'art. 3 primo comma del R. decreto 26 aprile 1934-XII, n. 799:

*a*) s'intendono soppressi i numeri 18 e 24 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato dei contributi dovuti dallo Stato all'Istituto superiore agrario ed all'Istituto superiore di medicina veterinaria a norma delle citate disposizioni;

*b*) s'intendono soppressi i numeri 18 e 24 della tabella *D* annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato con le aggiunte seguenti: « *g*) Facoltà di agraria: posti di ruolo 7; *h*) Facoltà di medicina veterinaria: posti di ruolo 6 ».

§ 3. — *Aggregazione del Regio istituto superiore di chimica industriale.*

Art. 10. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV sono devoluti allo Stato i contributi presentemente corrisposti per complessive annue L. 82.500 dai Comuni, dalle Provincie dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa per il mantenimento del Regio istituto superiore di chimica industriale in vitrù della convenzione 10 novembre 1924-II, approvata con il R. decreto 27 novembre 1924-II, n. 2000.

Al ruolo dei professori della Regia università di Bologna sono aggiunti due posti a carico dello Stato per la Facoltà di chimica industriale.

Lo Stato corrisponderà alla Regia università di Bologna un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi, presentemente corrisposti dallo Stato medesimo, dai Comuni, dalle Provincie, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa suddetti per il mantenimento dell Istituto superiore di chimica industriale, e la spesa media assunta dallo Stato medesimo per i due posti di professore di ruolo.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Art. 11. — Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Università:

*a*) i professori di ruolo dell'Istituto i quali passano a carico dello Stato;

*b*) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell Istituto medesimo;

*c*) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori, esclusi quelli degli enti indicati dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071,

*d*) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Art. 12. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di chimica industriale, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 13. — Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bologna, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'articolo 11 lettera *b*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 14. — In relazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del presente decreto, il numero 1 della tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, s'intende integrato con l aggiunta seguente: « *i*) Facoltà di chimica industriale: posti di ruolo 2 ».

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto, s'intende soppresso il n. 15 della tabella *B* annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 1 della tabella *A* del detto testo unico si intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 3° dell'art. 10 suddetto.

Art. 15. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV, Atti del Governo, registro 367, foglio 62.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1935-XIII, n. 2127.

**Aggregazione dei Regi istituti superiori d'ingegneria, di architettura, e di scienze economiche e commerciali di Napoli, e dell'Istituto superiore agrario di Portici, alla Regia università di Napoli, come Facoltà rispettivamente d'ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di agraria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Veduto il R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 576, con il quale è stata disposta, a decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, l'aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli alla Università della stessa sede come Facoltà di medicina veterinaria;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV alla Regia università di Napoli sono aggregati il Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, il Regio istituto superiore di architettura di Napoli, il Regio istituto superiore agrario di Portici e il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, costituendo rispettivamente le Facoltà d'ingegneria, di architettura, di agraria e di scienze economiche e commerciali.

Per le aggregazioni sono stabilite le modalità indicate negli articoli che seguono.

§ I. — *Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.*

Art. 2. — Alla Regia università di Napoli sono assegnati:

*a*) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore d'ingegneria, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

*b*) il contributo annuo dello Stato, determinato a favore del R. Istituto superiore d'ingegneria alla data del 29 ottobre 1935-XIV, in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti allo Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

*d*) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà d'ingegneria, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia università di Napoli sono aggiunti per la nuova Facoltà d'ingegneria i diciassette posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico o subalterno della Regia università di Napoli, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, sino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera *b*), e all'art. 4 comma primo del presente decreto:

*a*) s'intende soppresso il n. 12 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2;

*b*) s'intende soppresso il numero 12 della tabella *D* annessa al citato testo unico, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *f*) Facoltà d'ingegneria: posti di ruolo 17 ».

S'intende inoltre modificata la tabella *G* annessa al testo unico predetto in relazione alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

§ II. — *Aggregazione del Regio istituto superiore di architettura*

Art. 6. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV è devoluto allo Stato il contributo di annue lire 10.000 presentemente corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli per il mantenimento del Regio istituto superiore di architettura in virtù della convenzione 16 maggio 1930-VIII, approvata con Regio decreto 26 giugno 1930-VIII, n. 1935.

Al ruolo dei professori della Regia università di Napoli sono aggiunti tre posti a carico dello Stato per la Facoltà di architettura.

Lo Stato corrisponderà alla Regia università di Napoli un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi presentemente corrisposti dallo Stato medesimo e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa per il mantenimento dell'Istituto superiore di architettura e la spesa media assunta dallo Stato medesimo per i tre posti di professore di ruolo.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Art. 7. — Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Università:

*a*) i professori di ruolo dell'Istituto i quali passano a carico dello Stato;

*b*) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell'Istituto medesimo;

*c*) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati, esclusi quelli degli enti indicati all'art. 1 comma secondo del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

*d*) la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Alla Facoltà sono altresì assegnati i locali in cui ha sede l'Istituto.

Art. 8. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di architettura, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 9. — Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Napoli, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 7, lettera *b*), del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 10. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma secondo, del presente decreto, il numero 4 della tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore si intende integrato con l'aggiunta seguente: « *g*) Facoltà di architettura: posti di ruolo 3 ».

In relazione inoltre alle disposizioni, di cui al comma terzo dello stesso art. 6, s'intende soppresso il n. 17 della tabella *B* annessa al predetto testo unico, mentre il n. 4 della tabella *A* del testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma terzo dell'art. 6 suddetto.

§ III. — *Aggregazione del Regio istituto superiore agrario di Portici.*

Art. 11. — Alla Regia università di Napoli sono assegnati:

*a*) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore agrario di Portici, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

*b*) il contributo annuo dello Stato, determinato a favore del Regio istituto superiore agrario alla data del 29 ottobre 1935-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

*c*) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti allo Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

*d*) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Art. 12. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di agraria, pure essendo gestite del Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 13. — Al ruolo dei professori della Regia università di Napoli sono aggiunti, per la nuova Facoltà di agraria, i tredici posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore agrario di Portici.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Napoli, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 11, lettera *a*), del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale

titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo della Università.

Art. 14. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 11, lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 22 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore agrario a norma della citata lettera *b*) dell'art. 11.

In relazione, inoltre, alle disposizioni del primo comma dell'art. 13 del presente decreto e di quelle del primo comma dell'articolo 3 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 576, s'intendono soppressi i numeri 22 e 27 della tabella *D* annessa al predetto testo unico, mentre il n. 4 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti: « *h*) Facoltà di agraria: posti di ruolo 13; *i*) Facoltà di medicina veterinaria: posti di ruolo 5 ».

S'intende inoltre modificata la tabella *G* annessa al testo unico predetto in relazione alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

§ IV. — *Aggregazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali.*

Art. 15. — A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV è devoluto allo Stato il contributo di annue lire 66.354 presentemente corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli, per il mantenimento del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in dipendenza del decreto Ministeriale 15 luglio 1925-III, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1925-III, registro n. 5, Ministero economia nazionale, foglio n. 290.

Al ruolo dei professori della Regia università di Napoli sono aggiunti undici posti a carico dello Stato per la Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Lo Stato corrisponderà alla Regia università di Napoli un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi, presentemente corrisposti dallo Stato medesimo e dal Consiglio provinciale della economia corporativa per il mantenimento dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, e la spesa media assunta dallo Stato medesimo per gli undici posti di professore di ruolo.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500.

Sul contributo complessivo dovuto dallo Stato alla Regia università di Napoli il Ministero dell'educazione nazionale tratterrà la somma annua di L. 134.363 (centotrentaquattromilatrecentosessantatre), da corrispondere alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mediante versamento a rate semestrali uguali con scadenza al 1° dicembre e al 1° giugno di ciascun anno sino al 1° giugno 1962, in dipendenza del contratto di mutuo stipulato il 24 maggio 1922 fra il Banco di Napoli da una parte e l'Istituto superiore di commercio e il Ministero dell'industria e commercio dall'altra, rogato in Napoli dal notaio Giuseppe Maria Macchia.

Art. 16. — Sono in pari tempo assegnati alla suddetta Università:

*a*) i professori di ruolo dell'Istituto i quali passano a carico dello Stato;

*b*) nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno dell'Istituto medesimo;

*c*) i contributi di qualsiasi natura, eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati, esclusi quelli degli enti indicati all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

*d*) l'uso perpetuo degli immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Art. 17. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno nel bilancio della Università stessa una sezione distinta sulla quale peraltro farà carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 18. — Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Napoli, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dello art. 16, lettera *b*), del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 19. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15, commi secondo e terzo, del presente decreto:

*a*) s'intende soppresso il numero 36 della tabella *D* annessa al sopra citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 4 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *l*) Facoltà di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 11 »;

*b*) s'intende soppresso il numero 25 della tabella *B* annessa al sopra citato testo unico, mentre il numero 4 della tabella *A* del testo unico stesso s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del suddetto comma terzo dell'art. 15.

S'intende inoltre modificata la tabella *G* annessa al testo unico predetto in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 20. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 63.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. **2128**.
**Radiazione del rimorchiatore N. 44 dal quadro del Regio naviglio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore N. 44 è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 16 ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 94.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. **2129**.
**Radiazione dei rimorchiatori N. 30 e N. 51 dal quadro del Regio naviglio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi rimorchiatori N. 30 e N. 51 sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° novembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 367, foglio 95.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **2130**.
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio pareggiato di Corato.**

N. 2130. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio pareggiato di Corato, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV.*

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2131.

**Disposizioni per il conferimento della borsa di studio « Amalia Visconti Tenconi » presso il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.**

N. 2131. R. decreto 18 novembre 1935, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1937, la borsa di studio costituita con la rendita della fondazione « Amalia Visconti Tenconi » istituita presso il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, verrà conferita ogni due anni, anzichè ogni anno, e viene approvato il nuovo regolamento della Fondazione sopradetta.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV*

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2132.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Redentoriste di S. Agata dei Goti.**

N. 2132. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Redentoriste in S. Agata dei Goti, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili del valore di L. 18.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV*

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2133.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua calabrese infortuni agricoli con sede in Catanzaro.**

N. 2133. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua calabrese infortuni agricoli, con sede in Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1935-XIV.

**Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la cessione dell'edificio « La Casa del Balilla » disposta dal comune di Cattolica Eraclea.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il proprio decreto in data 10 novembre 1934-XIII col quale l'Opera nazionale Balilla fu autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Cattolica Eraclea;
Veduto l'atto stipulato in Cattolica Eraclea il 24 novembre 1934-XIII a rogito del comm. Salvatore La Loggia, notaio colà residente, atto col quale il comune di Cattolica Eraclea si è obbligato a costruire per conto e nell'interesse dell'Opera nazionale Balilla sul terreno sopraindicato la « Casa del Balilla » secondo il progetto approvato dalla Presidenza dell'Opera e l'Opera si è a sua volta obbligata a versare al Comune un contributo di L. 60.000;
Veduto la deliberazione n. 20 in data 27 febbraio 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione dell'edificio « La Casa del Balilla » che, a norma della convenzione sopra richiamata, sarà costruita dal comune di Cattolica Eraclea per conto e nell'interesse dell'Opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

*Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(7538)

**DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA.**

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

| N. d'ord. di redazione | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Famigliari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6363 | 14-9-1932 | 1680 | Pola | Clabot Matteo fu Matteo | 22-9-1892 - Castelvenere (Pirano) | Clabotti | Sossa Margherita fu Antonio, moglie; Emilio, Maria ed Enrico, figli. |
| 6364 | Id. | 2731 | Id. | Bille Matteo fu Vincenzo | 30-4-1878 - Barbana d'Istria | Billi | Eufemia e Martino, figli; nati dalla fu Sugar Maria. |
| 6365 | Id. | 2771 | Id. | Budich Giuseppe fu Giovanni | 29-1-1854 - Barbana | Budi | Lanza Maria, fu Giuseppe, moglie. |
| 6366 | Id. | 2778 | Id. | Bullich Giovanni fu Giovanni | 23-3-1892 - Barbana | Bulli | Blaresmo Caterina fu Giacomo, moglie. |
| 6367 | Id. | 2750 | Id. | Bolcovich Giovanni fu Antonio | 18-11-1903 - Castelnuovo di Barbana | Bolconi | Persan Maria di Martino, moglie; Giovanni, figlio. |
| 6368 | Id. | 1592 | Id. | Mosenich Alessandro fu Giovanni | 21-5-1903 - Villa Decani | Moseni | Sferco Anna di Giovanni, moglie; Libero, figlio. |
| 6369 | Id. | 2757 | Id. | Bosaz Giovanni di Antonio | 28-7-1900 - Barbana | Bosazzi | Sgomba Eufemia di Martino, moglie; Giacomo, figlio. |
| 6370 | Id. | 2787 | Id. | Burich Michele fu Giovanni | 12-9-1879 - Barbana d'Istria | Buri | Matteo e Maria figli, nati dalla fu Paolich Maria. |
| 6371 | 15-9-1932 | 560 | Id. | Lusa Giuseppe fu Giuseppe | 14-3-1889 - Villa Decani | Lussa | Stefancic Maria fu Andrea, madre. |
| 6372 | Id. | 771 | Id. | Ghesinich Francesco fu Giovanni | 4-4-1881 - Draguccio (Pisino) | Ghersini | Pachlelat Maria fu Vincenzo, moglie; Giovanni, Giuseppe, Carlo ed Angelina, figli. |
| 6373 | Id. | 1679 | Id. | Cucchich Giovanni fu Marco | 26-8-1878 - Chiusi di Lussignano | Cucchi | Radolosvich Giacomina fu Michele, moglie; Caterina e Marco, figli. |
| 6374 | Id. | 287 | Id. | Andriancich Giacomo fu Martino | 15-7-1858 - Melnizza (Barbana) | Andriani | Paus Maria fu Martino, moglie; Giacomo, figlio. |
| 6375 | Id. | 288 | Id. | Antich Giuseppe di Martino | 7-7-1906 - Barbana | Anti | |
| 6376 | Id. | 289 | Id. | Antich Martino fu Martino | 29-12-1881 - Barbana | Anti | Maria, Antonio e Giovanni, figli. |
| 6377 | Id. | 283 | Id. | Adminich Antonio di Matteo | 20-11-1894 - Gollesseva (Barbana) | Adimini | Busletta Agata di Giuseppe, moglie. |
| 6378 | Id. | 284 | Id. | Adminich Giacomo di Matteo | 24-7-1897 - Gollesseva (Barbana) | Adimini | Calcich Maria di Antonio, moglie; Giovanni, Agata, Maria e Giuseppe, figli. |
| 6379 | Id. | 285 | Id. | Adminich Matteo fu Matteo | 16-2-1870 - Gollesseva (Barbana) | Adimini | Adminich Maria di Matteo, moglie; Lucia, sorella. |
| 6380 | Id. | 2784 | Id. | Bullich Paolo di Giovanni | 18-7-1872 - Barbana | Bulli | Collich Maria fu Giuseppe, moglie; Maria, Giovanni, Giuseppe e Pasquale, figli. |

| N. d'ord. di relazione | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 16 - 9-1932 | 2782 | Pola | Bullich Matteo fu Matteo . . . | 1-2-1854 - Barbana | Bulli | Petrovich Fosca fu Giovanni, moglie. |
| 6382 | 16-9-1932 | 2779 | Id. | Bullich Giovanni fu Giorgio . | 29-8-1907 - Barbana | Bulli | Liverich Maria fu Giovanni, moglie; Renato e Rosa-Emilia, figli. |
| 6383 | Id. | 2781 | Id. | Bullich Giuseppe Pietro fu Martino | 15-3-1894 - Barbana | Bulli | Bullich Caterina di Matteo, moglie; Eufemia, Emilio e Mario, figli. |
| 6384 | Id. | 2697 | Id. | Berghich Antonio di Antonio. | 10-10-1891 - Barbana | Berghi | Bancovich Maria di Antonio, moglie; Rosa, Eufemia e Maria, figli. |
| 6385 | Id. | 2777 | Id. | Bullich Giovanni di Giovanni | 7-2-1899 - Barbana | Bulli | Vitassovich Maria di Martino, moglie; Giovanni, figlio. |
| 6386 | Id. | 2698 | Id. | Berghich Antonio fu Martino, | 4-11-1910 - Barbana | Berghi | Berghich Fosca di Giovanni, moglie; Eufemia e Matteo, fratelli. |
| 6387 | Id. | 2747 | Id. | Bolcovich Giovanni di Giovanni | 2-12-1901 - Castelnuovo (Barbana) | Bolconi | Bedrina Fosca di Matteo, moglie; Giuseppe, Antonio, Mario e Maria, figli. |
| 6388 | Id. | 2741 | Id. | Bolcovich Antonio fu Antonio | 29-9-1871 - Castelnuovo (Barbana) | Bolconi | Valfe Lucia di Giovanni, moglie; Raffaele, Antonio, Lorenzo e Liberato, figli. |
| 6389 | Id. | 2729 | Id. | Bille Giovanni fu Vincenzo | 28-4-1885 - Barbana | Billi | Liverich Maria fu Giuseppe, moglie; Rosa ed Emilio, figli. |

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in luogo del Ministro per la stampa e propaganda assente (Regio decreto 22 agosto 1935-XIII), ha presentato il 16 dicembre 1935-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083, relativo ai compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori d'orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri Enti pubblici.

(7548)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 18 dicembre 1935-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, relativo alle modificazioni allo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

(7549)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1935-XIV, n. 293, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi.

(7550)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 20 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1935-XIV, n. 293, concernente istituzione di carta bollata a mezzo foglio.

(7551)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1935-XIV - N. 267.**

| | |
|---|---|
| Austria (Shilling) | 2,293 |
| S. U. A. (Dollaro) | 12,425 |
| Inghilterra (Sterlina) | 61,20 |
| Francia (Franco) | 82,10 |
| Svizzera (Franco) | 402,90 |
| Argentina (Peso carta) | 8,39 |
| Belgio (Belga) | 2,0925 |
| Canadà (Dollaro) | 12,325 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 51,60 |
| Danimarca (Corona) | 2,735 |
| Germania (Reichsmark) | 5 — |
| Grecia (Dracma) | 11,50 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,13 |
| Norvegia (Corona) | 3,0021 |
| Olanda (Fiorino) | 8,375 |
| Polonia (Zloty) | 234,19 |
| Spagna (Peseta) | 170,55 |
| Svezia (Corona) | 3,0793 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 70 — |
| Id. 3,50 % (1902) | 65,75 |
| Id. 3 % lordo | 44,25 |
| Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 66,075 |
| Obbl. Venezie 3,50 % | 81,75 |
| Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 89,775 |
| Id. id. 5 % Id. 1941 | 89,725 |
| Id. id 4 % Id. 15-2-43 | 79,35 |
| Id. id. 4 % - Id 15-12 43 | 79,65 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1935-37.**

Con R. decreto 4 ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti addì 20 novembre 1935-XIV, registro n, 12 Interno, foglio n. 33, f.to: Di Marco, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di sanità: per il triennio 1935-37, i signori:

1. Baglioni prof. dott. Silvestro; 2. Bardelli prof. dott. Plinio; 3. Bastianelli prof. dott. Giuseppe; 4. Bordoni prof. ing. Ugo; 5. Calandra prof. dott. Eduardo; 6. Cappelli prof. dott. Jader; 7. Carapelle on. dott. Aristide; 8. Casagrandi prof. dott. Oddo; 9. Cramarossa prof. dott. Saladino; 10. Cremonesi S. E. Sen. Filippo; 11. De Dominicis dott. Luigi; 12. Donaggio prof. dott. Arturo; 13. Fabbri avv. Sileno; 14. Frugoni prof. dott. Cesare; 15. Gaifami prof. dott. Paolo; 16. Garioni prof. dott. Giovanni; 17. Giannini prof. dott. Cesare; 18. Granelli dott. Carlo; 19. Ippolito prof. ing. Girolamo; 20. Lanfranchi prof. dott. Alessandro; 21. Lessona prof. avv. Silvio; 22. Magnini on. prof. dott. Milziade; 23. Marotta prof. dott. Domenico; 24. Marcovigi dott. ing. Giulio; 25. Micheli sen. prof. dott. Ferdinando; 26. Milani prof. arch. G. Batta; 27. Morelli on. prof. dott. Eugenio; 28. Neri prof. dott. Filippo; 29. Ottolenghi prof. dott. Donato; 30. Parravano S. E. prof. dott. Nicola; 31. Pende sen. prof. dott. Nicola; 32. Sereno on. prof. dott. Cesare; 33. Spolverini prof. dott. Luigi; 34. Tallarico on. prof. dott. Giuseppe; 35. Valenti prof. dott. Adriano; 36. Visco on. prof. dott. Sabato.

(7546)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.